Saledeto

AI REGGITORI DEI POPOLI

AI MAGISTRATI SUPREMI

NICCOLA BUSTELLI

RIVERENTE OFFERIVA

Dissertazione Critica

Sulla complicità nei reati risguardata nei suoi politici e morali rapporti con il mandato criminoso

A SUA ECCELLENZA RMA.

Monsignor

DON MICHELE LOSCHIAVO

DELEGATO APOSTOLICO
DELLA CITTA' E PROVINCIA DI CIVITAVECCHIA,
COMMENDATORE
DELL' ORDINE INSIGNE DI S. LODOVICO DI PARMA. EC. EC.

Come questa mia lucubrazione intende allo scopo supremo della pubblica e privata sicurezza, egli è debito il più sacro che pria di ogn' altro venga umiliata al mio Augusto Sovrano qual tributo della più intima reverenza sudditale.

Ora ove io potrei trovare mezzo più valido e opportuno della E. V. Rma perchè il Sovrano Pontefice degni accogliere benignamente codesto umile pegno di profonda venerazione verso quel Trono contro cui non prevaleranno giammai le porte dello inferno?

Mi è dolce sperarlo dalla bontà di cuore che La distingue fin dove si accordi con quella fermezza e giustizia di cui diè ampli argomenti nell'ardua amministrazione di questa Città posta in rapida e vitale relazione con tutte estere nazioni.

Ed avvegnachè le affezioni dell' animo si espandono e si collegano ove sieno più venerevoli e profonde, sarei ben lieto quando un esemplare di questo mio tenue concetto venisse umiliato a quell' Ospite invitto del Vicario di Cristo, all'Augusto Ferdinando II. nel cui felice regno sortiste i natali, e sulla cui corona è scolpito « Deus judicium siuum Regi dat « et justitiam suam Filio Regis, »

Della Eccellenza V. Rm̃a

Civita-Vecchia 15. *Novembre* 1851.

Devm̃o Servo

NICOLA BUSTELLI

SULLA COMPLICITÀ NEI REATI

RISGUARDATA

NEI SUOI POLITICI E MORALI RAPPORTI

CON IL MANDATO CRIMINOSO

§. 1. Per quanto ci fù dato scorgere nei diversi codici italici e delle più culte nazioni, la pena del mandante è a quella parificata dell' esecutor materiale dell' Omicidio. Codesta sanzione consente al responso dato dal Gingreconsulto Ulpiano qnindici secoli son già trascorsi = Nihil interest occidat quis an mortis causam praebeat =

§. 2. Anderebbe poi lungi dal vero chi asseverasse che a una tale pena includa il principio della solidarietà, dappoichè la solidarietà della pena tutta invece risiede in una finzione della Legge per la quale non valutandosi il carattere estriuseco dell' atto di cni il correo o complice si rese debitore nel suo concorso al delitto si punisce e considera come il principale delinquente. Ora nella parità della pena stabilita al mandante e mandatario, venendo apprezzato il carattere estrinseco del reato, e la influenza morale nel medesimo esercitata, di guisa che senza il di loro concorso il delitto non sarebbe avvenuto, chi oserebbe impugnare la giustizia di una eguale pena?

§. 3. La teoria dell' omicidio per mandato criminoso si coordina in quella della complicità nei reati, come la teo-

rica del tentato delitto in quella della complicità criminosa; per la qual cosa ove da un codice si escluda la solidarietà penale, ne conseguita che il tentativo venga punito meno del consumato delitto, e viceversa.

§. 4. Certo che una differenza di pena, che il Legislatore stabilisca tra i congenti del reato riesce di ostacolo politico dalla completa affettuazione dell' intrapreso delitto. Il chiarissimo Professore Giuliani fin dalla prima edizione dell' utile sua opera venuta in luce nel 1833., facendo dipendere la teoria della complicità e della correità dal principio dovuto a Cesare Beccaria che la pena maggiore riservata al delinquente principale, rendendo disuguale il rischio fra i congenti di un delitto, rende in parecchi casi più difficile tra essi la concordia, e più facile il dissidio, si mostrò contrario al concetto della solidarietà fra i delinquenti: così per esempio nella nuova sua edizione del 1840. il mandato, il consiglio, la somministrazione dei mezzi per eseguire il delitto, lo ajuto promesso prima del crimine, e prestato di poi, sono per lui tanti atti di complicità meritevoli di minor pena al confronto di quella dell' autore fisico del reato. La parità della pena viene da lui ammessa nel caso = della concorrenza diretta ed immediata nella consumazione del delitto. =

§. 5. A giustificare il nostro dissenso dalla opinione di questo illustre scrittore, esemplificheremo taluni articoli di Legge relativi alla complicità ed al tentativo criminoso. Or dunque figuriamo che un Codice contenesse le sanzioni seguenti.

= Art. 1. = Sono agenti principali del delitto quelli che danno opera agli atti costituenti la consumazione di esso, o che con violenza fisica o con la incussione pre-

sente di un grave timore, o con ingannevoli artificj fanno sì, che altri lo commetta.

= Art. 2. = Sono correi del delitto

I. Quelli che con pagamento, o convenzione, o con qualche promessa inducano altri alla esecuzione del delitto.

II. Quelli che con minaccia di un male futuro, o con abuso di potere o di autorità spingono altri alla esecuzione del delitto.

III. Quelli che concorrono alla esecuzione del delitto con atti efficaci, e immediatamente diretti al compimento di esso.

= Art. 3. = Gli agenti principali del delitto, ed i correi, sono puniti con la pena propria del medesimo.

= Art. 4. = Sono complici del delitto

I. Quelli che nella esecuzione del medesimo hanno influito efficacemente con qualunque atto morale, o fisico anteriore al delitto.

II. Quelli che nella esecuzione del delitto concorrono con atti efficaci, e mediatamente diretti alla medesima.

III. Quelli che previo concerto col delinquente principale, o con alcuni dei correi o complici, assunto anteriormente, o contemporaneamente al delitto, prestano ajuto efficace, e conducente a favorire l' impunità del delitto stesso, o il conseguimento del lucro derivante dal medesimo.

= Art. 4. = I complici sono puniti con la pena propria del delitto diminuita da uno a tre gradi, secondo la maggiore, o minore influenza della loro cooperazione.

§. 6. Prescindendo dalla psicologica razionale e politica sovversion di principj che dalli esposti articoli sulla respettiva collocazione scientifica de' coagenti fisici e morali

vien fatta; analizzeremo le perniciose conseguenze che dalle teoriche del Professore di Macerata risentirebbe la scienza della sicurezza sociale. Onde aggevolare la dimostrazione dell' assunto, fingiamo ancora un Articolo spettante alla teorica del tentativo criminoso. Figuriamo, che un Codice parlando del conato a delinquere, avesse così sanzionato.

= Art. 1. = Colui che dopo avere con deliberato proposito intrapreso atti opportuni, e fisicamente efficaci alla esecuzione di un delitto resta impedito per ostacoli indipendenti dalla sua volontà dall' eseguire l' atto o gli atti da cui dipende la consumazione del delitto stesso, è colpevole di delitto tentato, ossia di conato, ed è punito con due o tre gradi meno della pena propria del delitto, giusta la maggiore o minore prossimità del conato stesso.

§. 7. Alla dimostrazione preaccennata premetteremo una breve dilucidazione relativamente al detto del celebre Professore della Università di Heidelberga aver noi sempre rivolto il pensiero ai soli immediati coagenti, ed all' autore intellettuale del reato nella politica imputabilità del tentativo criminoso, come a significare, che nella definizione di quest' atto umano manchi la giuridica o razionale nozione dell' indiretto concorso nel delitto.

§. 8. Fermo quanto esponemmo nel nostro §. 3.; quando si rifletta che alle volte una volontà influisce sull' altra come causa morale, talora più volontà cospirano come concausa allo stesso delitto; finalmente accadere che dopo di essersi di già commesso il delitto . una qualche volontà è così aderente al delitto stesso che sembra lo abbia voluto e voluto anche prima, che venisse commesso; di legieri ci persuaderemo, che come tutti gli atti morali, immediati e indiretti sono valutabili nella politica e

civile imputazione della complicità, così lo divengono indissolubili nella teorica del tentativo, ove il progetto criminoso abbia principiato ad attuarsi fisicamente.

§. 9. La infesta teorica surta dall' ingegno di Cesare Beccaria fè traviare in parte Legislatori e scrittori anco di buona fede; dappoichè se i primi foron saldi nello assegnare ~~pari la pena~~ tanto all' agente intellettuale che al principale delinquente, gli altri propagarono l' impolitico principio di doversi sol maggiormente punire gli atti di immediato concorso nel delitto, teorica poscia da qualche codice pratticata.

§. 10. L' Art. 2. nel suo N. 3. di quel Codice ipotetico disporrebbe doversi punire come gli agenti principali quei correi, che == « concorrono alla esecuzione del de« litto con atti efficaci, ed immediatamente diretti al com« pimento di esso ». Tizio e Cajo progettano di uccidere Mevio per vendicare un' antica ingiuria. Trovano la vittima designata dormiente all' ombra di una siepe. Tizio gli scarica una pistola sulla testa, Cajo ad assicurarne la morte vibra un colpo di coltello sul petto dell' infelice, che gli cagiona una semplice ferita musculare: intanto quel misero spirava per il colpo dell' arma comburente. Per l' esteso dell'Art. 4. N. 3. dovrebbero entrambi essere condannati all' ultimo supplizio. Dunque quel codice in diametrale opposizione di ogni retto, e politico principio di Codificazione offrirebbe il concetto della solidarietà nella teorica della complicità criminosa, e lo escluderebbe in quella del conato a delinquere §. 3. §. 6.

§. 11. Perchè la contradizione più evidentemente venga a manifestarsi, rivolgiamo il caso fatto, della correità nella ipotesi del conato. Figuriamo cioè che quel Tizio avesse invece recata una ferita pericolosa, e Cajo quella

stessa ferita senz a pericolo. Allora non più sarebbe condannato della pena di morte, ma bensi con due o tre gradi inferiore a quella dovuta a Tizio stesso! §. 6. Art. 1. sul Conato.

§. 12. Ma se un grave controsenso presenta la disposizione de' mentovati Articoli, perocchè in un caso valutasi, e non nell' altro la diversa dose di danno, ed il diverso grado d' influenza che esercitò sulla consumazione del delitto il concorso del complice o del correo; altrettanto impolitica ed avversiva sarebbe alla scienza della pubblica sicurezza, l' altra misura contenuta dal riportato Art. 4. nei suoi N. I. II. III., ove parlasi dei complici.

§. 13. Dal contesto di siffatte disposizioni si rileva che al complice indiretto o mediato sia sempre concesso il decremento penale di 2. a 3. gradi della pena dovuta all' agente principale, ed al correo. Codesti Articoli nella intenzione di imitare il Codice Sardo del 26. Ottobre 1839. ne alterarono essenzialmente le basi: non riuscirà inutile ripetere le Leggi piemontesi.

= Art. 107. = Sono agenti principali.

I. Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato.

II. Coloro, che concorreranno immediatamente con l'opera loro all' esecuzione del reato, e che nell' atto in cui si eseguisce, presteranno ajuto efficace a commetterlo.

= Art. 108. = Sono complici.

I. Coloro che istigheranno o daranno le istruzioni, le direzioni per commettere un reato.

II. Coloro che avranno procurato le armi, gl' istrumenti, o qualunque altro mezzo, che avrà servito all'esecuzione del reato, sapendo l'uso, che si destinava a farne.

III. Coloro che senza l' immediato concorso all' ese-

cuzione del reato, avranno scientemente ajutato ed assistito l'Autore o gli Autori del reato nei fatti che lo avranno preparato o facilitato, o in quei fatti che lo avranno consumato.

= Art. 109. = Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena degli Autori del reato. I complici saranno puniti come gli autori del reato, quando la cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato commesso. Negli altri casi la pena del complice sarà diminuita da uno a tre gradi secondo le circostanze.

§. 14. Posto che una Legge escluda il concetto della solidarietà penale, due possono essere le sanzioni penali relativamente alla teorica della complicità e della correità nei reati. Quella dei concorrenti al fatto criminoso senza il concorso dei quali il delitto non sarebbe avvenuto, debbe essere una ed indistinta: chi determina la volontà dell'uccisore materiale, chi lo assiste e rende più certi e determinati i suoi colpi, chi ferisce insieme con lui, benchè di colpi minori; quando senza un tale soccorso, la strage non sarebbe avvenuta, ei deve essere punito al par di colui che lo tolse di vita.

§. 15. Certo che il Codice penale di Piemonte pecca pur desso nel sanzionare ingraduabile la pena ai coagenti immediati nella perpetrazione del delitto. Siffatto sbilancio di politica imputabilità dee solo attribuirsi, che, nello immitare le disposizioni portate dal gran Codice per il Regno delle due Sicilie, volle aggiungere al N. 3. dell'Art. 108. la frase = senza l'immediato concorso = che sapientemente non venne usata nel N. 4. dell'Art. 74. del Codice Napolitano, così concepito intorno alla complicità nei reati.

= Sono complici del delitto =

I. Coloro che avranno dato commissione, o mandato per commetterlo.

II. Coloro, che per mezzo di doni, di promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, di macchinazioni, o artifizj colpevoli, lo avranno provocato, o avranno date istruzioni per commetterlo.

III. Coloro, che avranno procurato armi, istrumenti, o altri mezzi, che hanno servito all'azione, sapendo che vi dovevano servire.

IV. Coloro, che scientemente avranno facilitato o assistito l'Autore o gli Autori dell'azione nei fatti i quali le avranno preparate, facilitate e consumate.

V. I Complici saranno puniti colle pene degli Autori principali del reato: I Complici però disignati nei N. 3. e 4. dell'Art. precedente saranno puniti con uno a due gradi meno solamente quando nella scienza del reato, la loro cooperazione non sia stata tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso.

§. 16. Richiamando le idee esposte nel precedente nostro §. 14. e fatto confronto dei Codici di Piemonte, e Napolitano, apparirà manifesto quanto la frase aggiunta nel primo influisca per non valutare nell'immediato concorso nel reato, il carattere estrinseco, ossia la diversa dose di danno, ed il grado d'influenza che dai coagenti venne esercitata nella esecuzione del delitto. Ma almeno da quel Codice si scorge la giusta e salutare massima, che ove il delitto non sarebbe avvenuto senza la cooperazione dei complici debbano esser puniti come gli Autori del reato!

§ 17. Ritornando ora a quanto disponesi da quel Codice Ipotetico, osserviamo di grazia (§ 12. e 13.) le politiche e morali assurdità, e lo scandalo che produrrebero

quelle abberrative sanzioni. Mevio torna in patria abilissimo meccanico; si avviene con l' antica amata; si riaccende l' amore; ma i mezzi di sussistenza non rendono fattibile il maritaggio. Domanda alla fidanzata se più esista il ricco banchiere Cajo: all' affermativa risposta le consegna una chiave, esprimendosi = Eccoti sposa. = La giovane ne commette furto al Banchiere di sc. Ventimila, e commette il furto con la cooperazione di un suo fratello. Per la teorica del professor Giuliani, quel Mevio, quei che somministrò il mezzo senza del quale non sarebbesi effettuato il delitto, dovrebbe esser punito con uno a tre gradi di meno dell' agente principale, così via discorrendo.

§. 18. Osservammo (§. 2.) che punendo il mandante della pena medesima del mandatario non é questo un principio che involva solidarietà penale. Assentimmo che la disparità della pena tra i coagenti criminosi possa riuscire utile, efficace alla prevenzione dei reati §. 4.; ma sarem sempre nemici alla sentenza impolitica ed immorale, che una pena minore debba e possa statuirsi alla causa morale e decisiva del delitto, al mandante criminoso.

§. 19. Cesare Beccaria conoscitore profondo delle sovvertitrici tendenze e dei politici sconvolgimenti cui mirava la famosa enciclopedia francese che dal declinare del secolo trascorso infaustamente prese vita, fu quello che pose in campo teorica siffatta. Ei vi fece una limitazione ove si trattasse di mandato conduttizio nel quale proponeva che eguale fosse la sorte penale del mandante e mandatario. Ma se ci faremo ad approfondire lo spirito suo animatore, di leggeri ci renderemo convinti ch' ei proclamava la massima di voler punito l' agente morale, la vera causa del delitto meno dell' esecutore immediato perchè inesau-

sto si rendesse il fonte, e la causa morale dei delitti. E dappoichè era ben ammaestrato che nei delitti politici raro sarebbe il caso in cui si verificasse un mandatario prezzolato, così a mascherare la sua filosofia penale proponeva in questa sola contingenza la parità della sanzione tra mandante, e mandatario.

§. 20. Ciò che una luttuosa esperienza ha per il volgere de' secoli insegnato si è, che la parità della pena tra mandante e mandatario veruna salutare influenza ha giammai presentato sulla prevenzione e punizione di siffatto enorme delitto, il quale convelle dalle sue basi essenziali e politiche ogni regolato governo, nonchè affronta in modo spaventevole la personal sicurezza e politica libertà dei Cittadini.

§. 21. Per siffatta ragione proporremmo che la pena del mandatario dovesse statuirsi minore di quella del mandante, traendo conforto da una senten za d' Ippocrate. Quello ch' ei dice nella Igiene fisica, possiam noi, ripetere nella scienza della penale legislazione: quand' anche questa scienza fosse cattiva, significherebbe che una buona ve ne ha, non potendo essere un contrario senza un altro contrario; proverebbe che vi è una norma, un punto fisso, per così dire, al quale mirando sicuramente si cammina, ed il quale di vista perdendo si travia ed inciampa!

§. 22. Uno scrittore benemerito della letteratura e pratica del diritto penale, il chiaris. Contoli di Bologna, è quei che si approssima al nostro opinare intorno alla nuova teorica che noi proponiamo. Egli espose nella sua bella opera sui delitti e sulle pene, che ove accadesse, che il mandatario non ostante il mandato avuto e ricevuto non avesse nè eseguito nè tentato il delitto commes-

sogli, la privata sicurezza, il buon ordine Civile esigerebbe in tal caso che il solo trattato espresso, il prezzo convenuto e l' accordo precisamente stabilito tra lui ed il mandante fosse punito con pena straordinaria, qualunque fosse stato il motivo che il mandato non avesse avuto il premeditato effetto da parte del mandatario, o perchè atterrito dalle difficoltà da superarsi, o dalle temute conseguenze, o pentitosi della impresa indossatasi non abbia voluto eseguire il misfatto: anzi prosegue l' illustre autore, che dovesse anche restare impunito, se ciò potesse condurre al buon risultato di prevenire, o impedire i delitti. Per lo contrario il celebre Prof. Pellegrino Rossi sostiene non potersi il sovraespresso caso del mandato ascrivere a Conato di delitto perchè non ebbesi un principio di criminosa esecuzione. Alla soluzione di siffatta altissima quistione osserveremo con il più celebre nostro Professore dell'Ateneo di Napoli Cav. Nicolini altro essere l' attentato, altro il tentativo ossia Conato a delinquere: appartenere gli atti preparatorj del reato al primo, ma che se non rendonsi imputabili tanto, quanto quelli referibili al Conato, son sempre azioni ascrivibili a delitto nel loro genere considerate dalla penale sanzione. Per la qual cosa con ogni politica rettitudine ragionando lo insigne Taparelli della inclita Compagnia di Gesù nell' aurea sua opera sul naturale diritto appoggiato sul fatto, rimprovera la opinione esposta dal Romagnosi nella genesi del dritto penale; avvegnachè tutti i gradi di esecuzione frapposti trà il pensiero deliberato e la consumazion del delitto sono altrettanti passi di attentato nei quali il disordine morale del delinquente o cresce o si dimostra più grave; sono passi che rendono più vicino e più probabile il successo del delitto; sono

passi che crescono i palpiti della probità assalita. Del resto quando si consideri la preponderanza che da noi si dà, nel caso di mandato criminoso, all' elemento morale sulla politica imputabilità del reato, di leggieri svanirà la opinione contraria de' varii pubblicisti e del chiarissimo Professore di Ginevra.

§. 23. Che il solo espediente politico da porsi in attività legislativa possa essere quello di rendere meno punito il mandatario del mandante forma l' assunto principale del discorso che pubblichiamo. Ecco le sanzioni riferibili alla esposta teorica.

= Art. I. = Il mandante, il mandatario di un omicidio seguito, ancorchè il mandato sia gratuito, è punito con la pena di morte.

= Art. II. = È punito il mandatario con la reclusione di sicurezza personale per XX. anni, o con l'esilio per egual tempo, quando rivelando il mandante rimanga verificata la sua confessione.

= Art. III. = Ove dalla confessione stessa si acquisti un fondato argomento della reità del mandante, la pena è commutata nella sudetta reclusione a vita, o nell' esilio perpetuo dallo Stato.

§. 1. Anche nei momenti che precedono il supplizio è sempre utile al mandatario il disposto negli Art. II. e III.

= Art. IV. = Sia rapporto al mandante che al mandatario, per gli effetti della pena ordinaria, non si ha riguardo all' età minore, ma bensì se abbiano agito con pieno discernimento.

= Art. V. = Il Correo del mandatario, senza del quale il delitto non sarebbe avvenuto, nei casi degli Art. II. e III., è punito con le pene ivi prescritte; in caso

diverso con uno, o tre gradi meno della pena stabilita dagli articoli stessi.

= Art. VI. = Nel caso di rivelo o confessione che percuota ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle germane, consanguinee ed uterine, il marito o la moglie, la pena dell' accusato è sempre diminuita di un grado dall' ordinaria stabilita al delitto.

§. 24. Sebbene fosse da noi osservato (§. 2.) come giusta si renderebbe la parità della pena tra mandante e mandatario, la esigenza dei tempi suggerisce nel grave ed imponente aspetto di politica necessità, variar sistema sulla specie luttuosa che ci occupa, ed introdurre in siffatta teorica del mandato una misura eccezionale e scompigliatrice del progetto criminoso.

§. 25. La nostra introdotta teorica, serba in astratto il concetto dello scrittor Milanese, in quanto che la disparità della pena sparge diffidenza e discordia tra i coagenti delittuosi, ma in concreto gli volge le spalle; perocchè apprezzando più l' elemento morale nella imputabilità del reato in questione, gli rinfaccia la esperienza de' secoli lordati di sangue umano, che tutto il diritto ci comparte d' impugnare quella politica efficacia, che presumeva esercitare sulla prevenzione di questo delitto.

§. 26. Egli è un sentimento congenito nell' uomo che più serbi segreto il suo fallo quanto più sia certo che non rimanga svelato per fatto altrui. L' agente morale, la causa del delitto è certamente più sicura di rimanere in siffatta impunibile condizione, di quello possa lusingarsene lo esecutor fisico del reato; avvegnachè questi nel periglioso cimento al quale si espone, dee pur sempre lottare tra le circostanze precedenti, concomitanti, e susseguenti il delitto: non potrebbe meglio dipingersi la sua triste

situazione che con il ripetere quei mirabili versi dell'Omero Ferrarese

« Miser chi mal oprando si confida
« Ch' ognor star debbia il maleficio occulto.
« Che quando ogn' altro taccia intorno grida
« L' aria e la terra stessa in che è sepulto !

§. 27. Ritenuta la psicologica potenza di principio siffatto come profondamente scolpito nell' animo umano, ognuno si avviserà quanto impolitico, inefficace ed assurdo riuscirebbe concedere quella minor pena al mandante poichè se nulla può spaventarlo il solo ed isolato asserire del suo materiale esecutore, ignaro qual si rimane di quegli elementi che la mente del mandatario seppe apprendere e raccogliere a comprovare il mandato, codesta minor pena lungi dal prevenire aumenterebbe, perchè conserverebbe, la causa morale dei reati.

§. 28. Si objetterà peraltro da taluni in buona fede, e dagli altri come nemici della pubblica e privata sicurezza, che ove il mandante venisse più del mandatario punito, se questa sarebbe una ragione conveniente nel lato morale, si opporrebbe ai principj di una sana politica; imperocchè si verrebbe con ciò ad accrescere il numero degli esecutori del delitto mediante la seduzione che eserciterebbe il ricco sulla classe puranco dell'indigente non depravato.

§. 29. Siffatta difficoltà che sembra a prima vista imponente pure è la più debole ed effimera che possa mai immaginarsi. Chi non vede pertanto la logica e politica sua contradizione ? Chi non si persuaderà che con questa misura prevenendosi la causa morale del delitto con sanzionare una pena più terrifica al mandante, si viene con ciò a togliere la scure al mandatario, e a diminuirne invece il

numero dei mandanti? Per rispondere vittoriosamente a questa poderosa ragione ci mostrino gli oppositori non esser più vero, che tolta la causa si tolgono gli effetti!....

§. 30. Si proseguirà ad opporre, veruna politica efficacia, potrebbe esercitare teoria siffatta sui delitti ispirati dal fanatismo politico, posciachè la evenienza di più casi insegna ed offre l'esempio della intrepidezza e del coraggio con il quale tanti perversi salirono sul palco, sempre tacendo i complici dei loro delitti.

§. 31. In questo fatto, signori, si confondono artificiosamente due sentimenti diversi, il sentimento del coraggio con quello della posizione disperata nella quale trovasi il soggetto passivo della pena di morte. Quando gli oppositori volesser provare che il condannato morisse coraggioso e da forte, siccome dalla comparazione delle idee nasce giudizio, converrebbe che preesistesse un Codice nel quale, ad onta che venisse decretata la minor pena al mandatario in caso di confessione e rivelo del mandante, lo escutor materiale del delitto preferisse sacrificare la propria esistenza: e che in conseguenza venisse a provarsi che codesto politico espediente lungi dall'affrontare la causa morale dei delitti, la rendesse sempre inalterata e costante.

§. 32. Il grande ingegno di Hume attribuisce gli orrori delle proscrizioni, e delle guerre civili che lacerarono lungamente il seno di Roma alla mancanza della pena di morte: noi attribuiamo all'impolitica parità di pena tra mandante e mandatario il miserando spettacolo di umano sangue che impunemente si versa da questo delitto che altera ogni elemento più sacro della pubblica e privata sicurezza.

§. 33. Per poco che ci facciamo a studiare le ammirabili complicazioni dello spirito umano, di leggeri apparirà

come quest' essere razionale naturalmente rifugga dallo svelare un' abberrazione minacciata da un male ove in contraposto non gli si offra un conseguibile bene. Anco i retori riconobbero questa ingenita prerogativa nell' uomo; e Quintiliano infra gli altri se ne erigge in difensore. Ora come mai sperare che un mandatario disveli il suo mandante, quando egli è certo che il supplizio è loro comune? Non è egli dunque altrimenti vero che il delinquente salga intrepido e forte sul patibolo; ma vi sale in apparenza di forte! „ Per disperazïon fatto sicuro „

§. 34. Minacciata per Legge la morte del mandante, salva la vita del mandatario nei casi previsti dal §. 23; chi non tremerà al fulmine di siffatta sanzione? In qual' abisso di passioni desolatrici si vedrà gettato il mandante appena pronunziato o eseguito il mandato? Come non palpitare alla sola considerazione che un sospetto, un' indizio, che cada sull' esecutore della strage, un timore improvviso, o l' ansia di porre in salvo la propria esistenza, lo consigli e lo spinga a confessare l' atroce comun delitto? Chi renderà certo il mandante che il mandatario di già predisponesse ed adocchiasse gli elementi atti a stabilire e corrobborare la sua confessione e il suo rivelo? Chi lo assicura che designato qual fosse mandante dell' Omicidio, la sua vita non venga recisa più per man dei congiunti e degli amici, che per opera del carnefice?

§. 35. Disingmanniamoci una volta per sempre: non avvi uomo cui il timor della morte non perturbi e commova. Non ci facciamo illudere da quel romanticismo che infaustamente presume di prender seggio nella filosofia del diritto puranco. Rammemoriamo come codesta disciplina al dire dello insigne Rosmini debba tutta consistere e considerarsi come scienza della giustizia ch' è quella che getta l' in-

concusso fondamento di ogni autorità umana non meno che di ogni Legislazione che ne procede. Rammemoriamo le gravi parole dell' illustre conte Leopardi, esser tanta la forza dell' amore alla propria esistenza, che l'uomo benchè presso all' estremo di sua vità lascia non mai la speranza di poterla prolungare almeno di un' ora!

§. 36. Il celebre professor Carmignani sostenendo il principio del marchese Beccaria sulla minor pena da decretarsi alla causa morale del delitto confonde un canone di retta imputabilità politica con una disquisizione giurisprudenziale, quando asserisce che il mandante può essersi espresso in modo non idoneo a significare il mandato, e però come mandato intendendolo averlo eseguito il preteso mandatario, senza aver chiesto schiarimenti maggiori. Questi con l' opera sua non lasciare equivoco in cio che fa, ed un' equivoco armò la sua mano; onde costui al quale un cenno basta per contaminarsi le mani di umano sangue, colto nel momento in cui lo versava, nè altrimenti sapendo come giustificare il suo istinto feroce, incolpa un uomo, il quale altro delitto non ebbe, se non la imprudenza o bassezza di un colloquio con lui.

§. 37. Il professor Pisano in questa ipotesi ingerirebbe anche un principio di solidarietà penale; dappoichè noi preaccennammo che tutti gl' implicati morali gli indiretti, ed immediati nel dramma delittuoso, giusta la di loro fisica o morale influenza nella perpetrazione del reato, siano passibili or della parità dell' ordinaria pena, or di un decremento della stessa.

§. 38. Non riuscirà inopportuno, che intorno a siffatta questione ripetasi ciò che esposi in un mio progetto di codice Penale e penitenziario pei condannati nelle galere Pontificie commessomi nel Pontificato della S. M. di Gre-

gorio XVI, e presentato nel 21 Aprile 1839 all' Emo Cardinal Pro-Tesoriere Tosti.

DEL DELINQUENTE PRINCIPALE, DELLA CORREITA' E COMPLICITA' NEI DELITTI

Art. 11. — Delinquente principale è colui che con pieno dolo intraprende gli atti nei quali consiste la consumazione del delitto.

Art. 12. Correo è quello, che in modo diretto ed immediato concorre spontaneamente alla consumazione del delitto.

Art. 13. Complice è colui, che in modo indiretto e mediato spontaneamente influisce nell' esecuzione dell' azione criminosa

§. I. Con l' istruzione e consiglio, col mandato, con le minaccie, col comando, con la seduzione.

§. II. Con la dazione dei mezzi idonei a consumare il delitto, col predisporre quelli d' impunità, coll' assicurare preventivamente al delinquente principale, al correo il conseguimento del frutto del delitto.

Art. 14. Il Correo è soggetto alla pena del delinquente principale quando con qualsiasi mezzo idoneo a consumare il delitto operò atti efficaci e decisivi di soccorso, concorso, influenza, direzione, movimento, presenza, o rimosse gli ostacoli, dal che essenzialmente, e comunque ne avvenne la consumazione.

Art. 15. Il Complice è punito come il principale delinquente nei casi previsti dall' Art. 13, §. I. e II.

Art. 16. Nel caso che la cooperazione del correo, non versò nelle circostanze riportate nell' Art. 14., o che senza di esso il delitto sarebbe stato egualmente commesso è punito con uno a tre gradi di pena minore del delinquente principale.

Art. 17. Se il concorso del complice sia stato tale che

non si rese totalmente la causa morale o decisiva della consumazione del delitto, è punito come al precedente Articolo.

Art. 18. Allorquando dalle specifiche circostanze di un fatto si abbia che il delitto venne consumato da una o più ignote mani, che senza il concorso dei correi sarebbe stato egualmente commesso, e che questi cooperassero fuori dei modi previsti dall' Art. 14., saranno tutti indistintamente puniti con un grado minore di pena di quella stabilita per il delinquente principale.

Art. 19. Chi senza accordo precedente partecipa scientemente del lucro proveniente dal delitto, o presta susseguente favore od ajuto, viene reputato reo di uno speciale delitto, e punito col carcere da un mese ad un' anno.

§. I. Se la partecipazione consiste nell' acquisto di qualsiasi cosa, si aggiunge la perdita della medesima a favore del Fisco.

Art. 20. Le qualità personali per le quali si toglie o si diminuisce la pena di uno dei delinquenti principali dei correi o dei complici non sono calcolate per la esclusione o diminuzione della pena, riguardo agli altri imputati del delitto medesimo.

§. 39. Portate pertanto al critico confronto (§. 36) la disposizione dell' Art. 17 di qual progetto con le altre relative ai coagenti indiretti ed immediati ognuno scorgerà che nel caso fatto dall' illustre Carmignani, siccome il complice non sarebbe stata la vera causa morale da cui avvenne il delitto, la di lui pena discenderebbe da uno a tre gradi sotto quella dovuta al delinquente principale.

§. 40. Ci è dolce lo sperare, che agli amici dell' altare e del trono, non riuscirà discaro questo pegno del nostro civile coraggio (*) cosicchè vorranno fecondarlo con le forze superiori del loro valido intelletto, le qua-

li son più terrifiche del ferro con cui l' assassino minaccia la vita dei contrarj principj, mentre inviolabile la difende e proclama!

NOTA

Diriggevansi da me giorni sono al chiarissimo Padre Luigi Taparelli taluni miei scritti resi di pubblica ragione, infra i quali il più recente == discorso economico-sociale sulla abolizione delle città franche marittime di Civitavecchia e di Ancona conciliabile coll' interesse dello Stato e delle medesime. ==

Lungi dal sistema di quei scrittori che ad avvalorare il prodotto dell' umano ingegno rendon pubblici i documenti illustrativi delle opere loro , ci si perdoni se ricolmati dell' onore che ci comparte quello insigne filosofo , ci facciamo a trascrivere una parte di sua lettera al sacro e principale scopo di vedere diffuso efficaciamente il religioso e politico principio che a bene della società Ei raccomandava con il maggior candore dell' animo suo.

Ho ammirato (diceami il Taparelli) l' importanza dei temi non meno che la sapienza nel condurli. Ma quello che più di tutto merita, a parer mio, l' ammirazione del pubblico , sono i sensi di generoso disinteresse , coi quali ella si mostra prontissimo ad affrontare la guerra , la quale minaccia sempre i difensori del vero. Oh fossero pur molti fra gli onesti quei coraggiosi che osassero dire e fare altrettanto ! Ma pur troppo il male dei giorni nostri è più ancora il codardo silenzio dei buoni, che l' audace tumultuare dei malvagi . . . .

. . . .

Quel mio discorso venne assalito da un ammasso di scem-

piaggini, di popolari concitazioni, e di opinioni esternate avverso i più assentati principii di economia civile, di diritto pubblico e naturale da un anonimo abitante di Civitavecchia per gli esteri Tipi del Sardi Livornese. Quanto fosse ingiusta quella risposta del 18 Aprile 1851 si dimostra da due semplici considerazioni. Io estendeva quel progetto poscia che il Governo della sede Apostolica avea sensibilmente ristrette le franchigie delle due Città marittime; e quindi suggeriva, che quando avesse estimato abolirle completamente degnasse di un compenso le medesime per il quanto avrebbero discapitato dalla esenzione dei dazj non più godibili.

Eppure quell' orgoglioso agitatore di questa mia buona patria Civitavecchia, sempremai ferma di parziale affezione verso il Trono Pontificio, ebbe la impudenza d' inabissarsi nella più manifesta contradizione. Così, nell' asserire (a pagina undecima di quel miserando scritto) che Civitavecchia nulla ritraendo di commerciale incremento dai Controbandi, e pagando al Governo Sc. 2500 per godere della franchigia, perdeva Sc. quattrocento annui, fù desso che l' oste ed il macellajo si rese di questa Città, le cui sventure tutte a lui dai più saggi vengono accagionate, dappoichè sarebbe sopra i Sc. Trentacinque mila la perdita che Civitavecchia risentirebbe dalla abolizione della franchigia. Del qual danno io implorava la compensazione.

Noi ci studiammo di escogitare altro progetto, conciliare cioè sifatte franchigie con la istituzione di un Antrepò ossia Portofranco onde prevenire i contrabandi che feriscono per la via di mare il pubblico erario portando la necessità di nuovi dazj e refluendo a danno del Commercio, e della prosperità sociale. L' interesse di tutti è la legge suprema: quello dei pochi lede tutti!

Ma il giano politico, lo scrittorello del 18 Aprile 1851 non l' ha con la persona, l' ha con la opinione cosceoziosa di quei che lo combatte: egli apprtiene ad uno di quelli di cui fà cenno la seguente Lettera forse degna di essere registrata tra le istoriche turpitudini fin da più anni premeditate dalla estinta Anarchia. Eccovi quello che mi scrivea di Roma nel 10 Luglio 1848 un supremo Ministro. = Sig. Avv. Pregiatissimo = Ho letto con piacere le varie sue memorie stampate che mi ha favorite, e mi compiaccio assai delle di lei estese cognizioni nelle materie criminali e degli ottimi suoi principj filosofici. Certamente esse sono un titolo ai riguardi del Governo per un collocamento nella gerarchia giudiziaria: ma Ella conosce che ora uno dei primi titoli per farsi strada con Esso è una nitida tendenza al progresso civile; e non debbo dissimularle aver udito da alcuno che Ella non sia presso di Lui in tale concetto. Io non le espongo la mia opinione, e manco poi intendo stabilire un fatto: io le pongo innanzi soltanto ciò che ho udito ed è una difficoltà, poiché stimo meglio dir vero, che lusingare. Si abbia la protesta della mia stima mentre mi dichiaro

Suo Affiño Servitore
Giuseppe Galletti

Dunque a qual progresso civile si mirava senza la cattolica civiltà? Infaustamente il vedemmo!

116

Viterbii die 17. Novembris 1851

IMPRIMATUR

F. C. FRONTINI R. E.

Se ne permette la stampa

Viterbo 20 *Novembre* 1851

Per il Direttore di Polizia

GIUSEPPE CONTE BRIGANTI COLONNA SEG.

VITERBO PRESSO ROCCO MONARCHI